



COMUNE DI CASLANO

CONFEDERAZIONE SVIZZERA - CANTON TICINO

MESSAGGIO MUNICIPALE N. 1020

Modifica parziale del Regolamento organico per i dipendenti comunali
del 21 dicembre 2010

Caslano, 15 novembre 2011

All'Onorando
Consiglio comunale di
Caslano

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Con il presente messaggio, il Municipio sottopone alla vostra approvazione la modifica parziale del ROD del 21 dicembre 2010.

Il Consiglio comunale nella sua seduta del 21 dicembre 2010 ha approvato il nuovo Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Caslano.

Successivamente, a norma dell'art. 188 LOC, lo stesso è stato trasmesso al Consiglio di Stato per approvazione.

Con decisione del 14 aprile 2011 la Sezione degli enti locali ha approvato il nuovo Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano, apportando delle modifiche d'ufficio che non necessitano dell'approvazione da parte del Legislativo, mentre in altri due casi non ha dato la sua approvazione e ha invitato il Municipio a voler dare avvio alla procedura di modifica.

Le motivazioni sono contenute nella decisione sopraccitata della SEL che per semplicità di lettura, vi alleghiamo.

Gli articoli interessati dalle modifiche d'ufficio sono i seguenti:

- art. 4 cpv. 2 (aggiunta) Requisiti generali;
- art. 11 cpv. 4 (modifica) Periodo di prova;
- art. 39 cpv. g (nuovo) Cessazione del rapporto d'impiego;
- art. 41 cpv. 3 lettera g) (nuovo) e cpv. 5 (stralcio) Disdetta;
- art. 42 a (nuovo) Destituzione;

Queste modifiche così come proposte sono già stati inserite nel Regolamento organico per i dipendenti.

Gli articoli che invece non sono stati approvati sono:

- art. 26 cpv. 2 Vacanze
(testo completo approvato dal Consiglio comunale)

Art. 26 Vacanze	¹⁾ I dipendenti hanno diritto alle seguenti vacanze annue: <ul style="list-style-type: none"> a) 4 settimane (20 giorni lavorativi), a contare da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti; b) 5 settimane (25 giorni lavorativi), sino a 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età; c) 6 settimane (30 giorni lavorativi), a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età. ²⁾ In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Municipio ha la facoltà di determinare le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare. ³⁾ Quando i giorni festivi ufficiali e le mezze giornate libere designati dall'art. 49 cadono in un periodo di vacanza, all'impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidano con sabati o domeniche liberi. ⁴⁾ Chi entra in servizio nel corso dell'anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell'ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato. ⁵⁾ Il diritto alle vacanze si estingue il 30 aprile dell'anno successivo. ⁶⁾ Non è ammesso il pagamento di indennità per congedi o vacanze non effettuate.
---------------------------	---

- art. 60 Gratificazioni straordinarie
(testo completo approvato dal Consiglio comunale)

Art. 60 Gratificazioni straordinarie	Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie il Municipio può accordare annualmente una gratificazione straordinaria unica.
--	---

Riportiamo qui di seguito la motivazione fornita dalla SEL a sostegno della sua decisione:

“si ritiene che la delega a favore del Municipio sia troppo ampia nel caso di specie (diritto alle vacanze e gratificazioni). La delega di competenza, se voluta, può e deve essere espressamente stabilita nella legge stessa, la quale deve però indicare, almeno approssivamente, l'oggetto, lo scopo e l'estensione della delega. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa clausola di delega deve infatti avere una certa “densità normativa” e quindi indicare e precisare “le grandi linee della regolamentazione” (l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza delegata (cfr. DTF 104 1a 305 e 310 segg.).

S'invita pertanto il Municipio a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale capoverso e articolo nel senso sopra indicato”.

La SEL ha quindi di fatto invitato il Municipio a volerli rielaborare e riproporre una nuova formulazione, che dovrà seguire nuovamente l'iter di approvazione (Legislativo e Consiglio di Stato).

Con il presente messaggio quindi il Municipio vi sottopone le seguenti proposte:

art. 26 Vacanze:

stralcio integrale unicamente del capoverso due.

Motivazione: si ritiene che effettivamente e dal lato pratico, all'interno dell'amministrazione comunale, difficilmente si presenteranno casi per i quali sia necessario disporre di questa norma.

Il testo del nuovo articolo, dopo lo stralcio del cpv. 2, è il seguente:

<p>Art. 26 Vacanze</p>	<p>¹⁾ I dipendenti hanno diritto alle seguenti vacanze annue:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 4 settimane (20 giorni lavorativi), a contare da 20 anni compiuti e sino a 49 anni compiuti; b) 5 settimane (25 giorni lavorativi), sino a 20 anni compiuti e a contare dall'anno in cui compiono 50 anni di età; c) 6 settimane (30 giorni lavorativi), a contare dall'anno in cui compiono 60 anni di età. <p>²⁾ Quando i giorni festivi ufficiali e le mezze giornate libere designati dall'art. 49 cadono in un periodo di vacanza, all'impiegato è concesso di compensarli con giorni di vacanza, sempreché non coincidano con sabati o domeniche liberi.</p> <p>³⁾ Chi entra in servizio nel corso dell'anno civile o chi lo interrompe temporaneamente a seguito dell'ottenimento di un congedo non pagato o per altra analoga circostanza, ha diritto alle vacanze proporzionalmente alla durata del servizio prestato.</p> <p>⁴⁾ Il diritto alle vacanze si estingue il 30 aprile dell'anno successivo.</p> <p>⁵⁾ Non è ammesso il pagamento di indennità per congedi o vacanze non effettuate.</p>
-----------------------------------	--

art. 60 Gratificazioni straordinarie:

mantenimento dello stesso con un nuova formulazione.

Motivazione: si ritiene importante poter disporre di questo strumento che permetta al Municipio di riconoscere gratificazioni straordinarie nello spirito contenuto nello stesso.

Il nuovo testo dell'articolo che vi sottoponiamo è il seguente:

<p>Art. 60 Gratificazioni straordinarie</p>	<p>¹⁾ Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie il Municipio può accordare annualmente una gratificazione straordinaria unica, non assicurabile alla Cassa pensioni, sino ad un massimo del 5 % dello stipendio annuo, oppure fino a 10 giorni di congedo pagato se le condizioni di servizio lo permettono.</p> <p>²⁾ La decisione deve essere motivata con i risultati delle valutazioni periodiche previste all'art. 14.</p> <p>³⁾ La concessione della gratifica straordinaria non comporta alcun diritto acquisito per gli anni successivi.</p>
--	--

Altre modifiche del ROD

Il Municipio in data 26 aprile 2011 ha decretato l'entrata in vigore del nuovo Regolamento organico per i dipendenti con il primo gennaio 2011.

Nell'ambito dell'applicazione dello stesso, l'Esecutivo si è reso conto che, rispetto alla precedente classificazione delle funzioni prevista all'art. 45 del ROD del 24 febbraio 1992, nel nuovo articolo 56 (classifica delle funzioni dell'ufficio tecnico), non è stata prevista la funzione di tecnico aggiunto.

L'Esecutivo ritiene doveroso porre rimedio a questa lacuna tenuto conto delle attuali funzioni all'interno del personale dell'amministrazione comunale.

Vi propone quindi una completazione dell'art. 56 con la seguente aggiunta:

art. 56 Classifica delle funzioni:

FUNZIONE	REQUISITI	TIPOLOGIA	CLASSE
UFFICIO TECNICO			
Tecnico aggiunto	Diploma di SSS o diploma cantonale	Tecnico SSS dell'edilizia, tecnico comunale	24-27
	Attestato federale di capacità	Disegnatore (edile, GC, ecc.)	23-26

Proposta di risoluzione

L'Esecutivo visto quanto sopra v'invita a voler

risolvere:

1. Sono adottate le seguenti modifiche del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Caslano del 21 dicembre 2010:
 - stralcio dell'art. 26 cpv. 2 (Vacanze)
 - nuovo testo dell'art. 60 (Gratificazioni straordinarie)
 - completazione dell'art. 56 (Classifica delle funzioni)
2. Le modifiche di cui al punto 1 della presente risoluzione entrano in vigore il 1. gennaio 2012, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale.

Con ossequio.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco: E. Taiana Il Segretario: Casanova





Ris. mun. del 14 novembre 2011

Allegati:

- approvazione Sezione enti locali del 14 aprile 2011

Per esame e rapporto:

Gestione	Opere pubbliche	Petizioni	Speciale ROD
			•

REPUBBLICA E CANTONE TICINO

14 APRILE 2011

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni
Divisione degli interni

La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 21 febbraio 2011 del Municipio di Caslano postulante l'approvazione del nuovo Regolamento organico per i dipendenti (Regolamento);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 21 dicembre 2010;
- la pubblicazione ha avuto luogo a norma di legge;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

ritenuto ciò a proposito dei seguenti articoli:

Art. 4 cpv. 2 (Requisiti generali)

L'Accordo Svizzera-UE sulla libera circolazione delle persone prevede al suo art. 2 il divieto di disparità di trattamento ed il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità, ammettendo tuttavia un'eccezione per quei posti, presso la pubblica amministrazione, legati all'esercizio della pubblica podestà e destinati a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche (cfr. art. 10 dell'allegato I dell'Accordo).

In termini generali, l'applicazione di tale norma va analizzata caso per caso, in quanto non appare possibile redigere una lista esaustiva di impieghi presso l'amministrazione pubblica che rientrino entro i limiti dell'art. 10 dell'allegato I dell'Accordo.

Riservato quest'ultimo articolo, le legislazioni federali, cantonali e comunali che impongono la nazionalità svizzera come conditio sine qua non per accedere al mercato del lavoro, sono incompatibili con lo scopo e gli obiettivi degli accordi bilaterali. È compito pertanto dei Legislatori modificare o abrogare quelle leggi che non rispettano il senso e lo spirito dell'Accordo.

S'impone pertanto un'aggiunta per tener conto di ciò:

"Il segretario, i funzionari dirigenti e gli agenti di polizia devono essere di nazionalità svizzera, *riservata l'applicazione degli accordi internazionali*";

Art. 11 cpv. 4 (Periodo di prova)

Per rendere conforme tale capoverso all'art. 130 cpv. 3 LOC, esso viene modificato d'ufficio nel modo seguente:

"In casi eccezionali *Nei casi dubbi*, il Municipio ..."

Art. 26 cpv. 2 (Vacanze)

"In deroga a quanto stabilito al cpv. 1, il Municipio ha la facoltà di determinare le vacanze di quegli impiegati che svolgono attività di tipo particolare."

Si ritiene che la delega a favore del Municipio sia troppo ampia nel caso di specie (diritto alle vacanze).

La delega di competenza, se voluta, può e deve essere espressamente stabilita nella legge stessa, la quale deve però indicare, almeno approssimativamente, l'**oggetto**, lo **scopo** e

l'**estensione** della delega. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa clausola di delega deve infatti avere una certa "densità normativa" e quindi indicare e precisare "le grandi linee della regolamentazione" (l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza delegata (cfr. DTF 104 1a 305 e 310 segg.).

S'invita pertanto il Municipio di Caslano a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale capoverso nel senso sopra indicato.

Art. 41 cpv. 5 (Disdetta)

"È considerato motivo grave per recedere immediatamente dal rapporto di impiego qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si possa pretendere in buona fede la continuazione del rapporto di lavoro."

*Qualsiasi circostanza soggettiva o oggettiva, data la quale non si possa pretendere in buona fede la continuazione del rapporto di lavoro, non può costituire motivo grave per un licenziamento immediato, ma semmai per un licenziamento per giustificati motivi nel rispetto dei termini di disdetta (cfr. art. 60 cpv. 3 lett. c) LORD). Questa parte del capoverso viene pertanto inserita d'ufficio sotto **lettera g) (nuova) del capoverso 3 di questo stesso articolo.***

Per quanto riguarda invece i *motivi gravi per recedere immediatamente dal rapporto d'impiego*, s'introduce d'ufficio un **nuovo articolo 42a (Destituzione)**, del seguente tenore, implicante l'aggiunta di una **lettera g) destituzione all'art. 39** (Cessazione del rapporto d'impiego): **"La destituzione è il licenziamento con effetto immediato e può essere pronunciata soltanto quale sanzione disciplinare ai sensi dell'art. 39 lett. g)";**

Art. 60 (Gratificazioni straordinarie)

"Ai dipendenti che si sono distinti per prestazioni particolarmente elevate e straordinarie il Municipio può accordare annualmente una gratificazione straordinaria unica."

Si ritiene che la delega a favore del Municipio sia troppo ampia nel caso di specie (gratificazioni).

La delega di competenza, se voluta, può e deve essere espressamente stabilita nella legge stessa, la quale deve però indicare, almeno approssimativamente, l'**oggetto**, lo **scopo** e l'**estensione** della delega. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, questa clausola di delega deve infatti avere una certa "densità normativa" e quindi indicare e precisare "le grandi linee della regolamentazione" (l'oggetto, lo scopo e l'estensione della competenza delegata (cfr. DTF 104 1a 305 e 310 segg.).

S'invita pertanto il Municipio di Caslano a voler dar avvio alla procedura di modifica di tale articolo nel senso sopra indicato;

ritenuto per il resto che il contenuto del Regolamento non contrasta con le vigenti leggi;

richiamati gli art. 186 ss LOC ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994 e relative modifiche,

d e c i d e :

1. È approvato il nuovo Regolamento organico per i dipendenti del Comune di Caslano ai sensi dei considerandi.

2. Sono riservati i diritti dei terzi.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 (quindici) giorni dall'intimazione.
4. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di 6987 Caslano;
 - Divisione degli interni, Segreteria;
 - Sezione degli enti locali (4).

PER LA SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione: -

E. Genazzi

La Capo Ufficio amministrativo
e del contenzioso:

C. Biasca